



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “Casa Italia” (di seguito, anche “Dipartimento”);

CONSIDERATO che il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che nell’ambito del proprio mandato, concernente le attività di ripristino e ricostruzione, il Dipartimento cura il coordinamento delle attività propedeutiche e successive alla nomina del Commissario Straordinario per la ricostruzione, laddove previsto, e cura le attività amministrative e i rapporti finanziari con le gestioni commissariali straordinarie istituite in base a norme di legge; svolge attività di monitoraggio, finanziario e procedurale, sull’avanzamento dei processi di ricostruzione;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

VISTI, in particolare gli articoli 14 e 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, che dettano disposizioni in merito di agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico (eco bonus) e misure antisismiche (sisma bonus);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante “*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati*”, come modificato dai successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24 e 6 agosto 2020, n. 329;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante “*Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*”;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante *“Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, in legge del 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO in particolare, l'articolo 119, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che *“nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;

VISTO in particolare, l'articolo 119, comma 4-quater, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che *“nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante *“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”*;

VISTO il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 aprile 2023, n. 38;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all'amministrazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l'articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all'istituzione di un *“Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”*;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, che, al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni, diversi da quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, ai sensi del quale il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 3 del predetto articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2024, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni dello stesso articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione;

RITENUTO, pertanto, necessario definire i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente (di seguito *contributo Fondo 1-bis*), il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale, su immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni, diversi da quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 3

(Limiti massimi del contributo)

1. Le tipologie di intervento ammesse al *contributo Fondo 1-bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, sono quelle rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. I limiti massimi del *contributo Fondo 1-bis* spettante sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in conformità con quanto disciplinato dalla normativa vigente per le agevolazioni riferite al *Superbonus* di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Il *contributo Fondo 1-bis* è erogato in alternativa alle agevolazioni fiscali che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non è cumulabile con contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità ed è calcolato al netto di eventuali indennizzi assicurativi.

ART. 4

(Contenuti del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza)

1. I contenuti minimi del modello standardizzato sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 5

(Modalità applicative)

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai soggetti elencati all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge, n. 34 del 2020.
2. Le presenti disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo di ricostruzione, ove necessario previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione e in ogni caso riferiti ad un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti ammesse al *contributo Fondo 1-bis* e quelle non rientranti, per tipologia, nell'ambito del contributo concedibile di cui al precedente articolo 3, che rimangono a carico del richiedente.
3. Nel caso di interventi per i quali non sia stata ancora presentata istanza di accesso al contributo di ricostruzione, è redatto un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per l'accesso al contributo per la ricostruzione post sisma nonché al *contributo Fondo 1-bis*, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti ammesse al *contributo Fondo 1-bis* e quelle non rientranti, per tipologia, nell'ambito del contributo concedibile di cui al precedente articolo 3, che rimangono a carico del





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

richiedente.

4. Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi già completati alla data di pubblicazione del presente decreto come risultante da dichiarazione di fine lavori.
5. I commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio disciplinano, con proprie ordinanze, le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo.
6. I commissari concedono il *contributo Fondo 1-bis* in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze nel limite delle risorse e fino a esaurimento delle stesse a ciascuno assegnate con il provvedimento adottato dal Capo del Dipartimento Casa Italia ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, ferma restando l'ammissibilità delle medesime in riferimento alle procedure previste per la concessione dei contributi per la ricostruzione nel territorio di competenza.
7. Alle istanze ammesse si applicano il sistema dei controlli e le relative modalità di revoca del contributo attualmente in essere presso le varie gestioni commissariali, come regolati dalle ordinanze vigenti nei territori di competenza. In caso di revoca del contributo per la ricostruzione, le risorse assegnate a valere sul *contributo Fondo 1-bis* tornano nella disponibilità dei relativi commissari e sono utilizzate per soddisfare ulteriori istanze pervenute in ordine cronologico ai sensi del comma 6. In caso di assenza di istanze utili, le somme residue sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Le strutture commissariali assicurano il monitoraggio dell'avanzamento della spesa ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le strutture commissariali trasmettono con cadenza semestrale all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei relativi beneficiari ammessi al *contributo Fondo 1-bis* di cui al presente decreto nonché i relativi interventi ed importi.
10. Restano fermi in capo ai beneficiari gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di efficientamento energetico e misure antisismiche vigente in materia di efficientamento energetico e misure antisismiche.
11. Al Dipartimento Casa Italia è riservata la possibilità di promuovere l'interscambio delle informazioni con le piattaforme commissariali attraverso la definizione di soluzioni per l'interoperabilità delle banche dati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE



ALLEGATO A
Tabella riepilogativa degli interventi ammessi e
limiti massimi del contributo Fondo 1-bis

Tipo di intervento	Contributo massimo
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nel contributo senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.	50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: 320.000 euro più 30.000 euro moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: 160.000 euro più 15.000 euro moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari	30.000 euro



alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solario, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	
Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'edificio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Rientrano nel contributo anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.	96.000 euro per unità immobiliare.



ALLEGATO B
Modello standardizzato – Contenuti Minimi

1. DATI DEL BENEFICIARIO

Nome e Cognome Codice fiscale Telefono
E-mail

2. DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario titolato alla presentazione dell'istanza)

Nome e Cognome Codice fiscale Telefono
E-mail

3. DATI DEL CONDOMINIO

(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Nome, Cognome e Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato
Codice fiscale del condominio Telefono
E-mail

4. EVENTO DI RIFERIMENTO

5. SCHEDA AEDES

Riferimento ID Esito agibilità

6. ORDINANZA DI INAGIBILITÀ

Riferimento Ente Numero
Data

7. ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

(Riferimento Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020) Codice identificativo ENEA

8. ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

(Riferimento Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 329/2020 – modifica 58/2017) Codice identificativo dell'asseverazione
Codice fiscale del professionista

9. DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO

Codice Comune,
Tipologia immobile (T/U)
Sezione Urbana/Comune catastale
Foglio, particella/e, subalterno/i



10. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Va descritta la tipologia di interventi previsti dal progetto unitario, che ricomprende sia quelli riferiti ai contributi per la ricostruzione post sisma sia quelli riferiti al *contributo Fondo 1-bis*, rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il progetto deve fare riferimento ad un unico computo metrico estimativo per accedere ai contributi per la ricostruzione post sisma che al *contributo Fondo 1-bis*, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione e quelle eccedenti, ammesse al *contributo Fondo 1-bis*.

11. DICHIARAZIONE “ALTRI CONTRIBUTI”

Il beneficiario dichiara di non aver beneficiato, per il medesimo intervento, delle agevolazioni fiscali che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, né di altri contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità.

Dichiara inoltre l'importo di eventuali indennizzi assicurativi.

